

Pubblicato il 05/11/2019

N. 07130/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11774/2019 REG.RIC.
N. 10394/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11774 del 2019, proposto da

Lav Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Tuscolana 370;

contro

Ministero della Salute; Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consiglio Superiore di Sanità, non costituito in giudizio;

nei confronti

Opba - Organismo Preposto al Benessere **Animale** dell'Università di Parma in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 10394 del 2019, proposto da Lav Lega Anti Vivisezione Ente Morale Onlus; Osa - Oltre La **Sperimentazione Animale** Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Laura Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Tuscolana 370;

contro

Ministero della Salute; Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consiglio Superiore di Sanità, non costituito in giudizio;

nei confronti

Opba Organismo Preposto Benessere **Animale** Università di Parma in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 11774 del 2019:

-dell'autorizzazione del progetto di ricerca “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale” rilasciata dal Ministero della Salute, n. 803/2018-PR in data 15.10.2018 e conosciuta solamente in data 15.07.2019;

- nonché quali atti presupposti:

- della sintesi non tecnica;

- della valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità inerente il progetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale”, rilasciata ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D. Lgs 26/2014 prot. 0022725-17/09/2018-DGSAF-MDS-A;

- del parere motivato dell'Organismo Preposto al Benessere **Animale** dell'Università di Parma inerente il progetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale” prot. n. 73/OPBA/2018;
 - della proposta di progetto contenuta all'allegato A;
 - della presentazione del progetto contenuta all'allegato VI;
 - di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;
- quanto al ricorso n. 10394 del 2019:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- dell'autorizzazione del progetto di ricerca “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale” rilasciata dal Ministero della Salute, non cognita di cui si è venuti formalmente a conoscenza in data 15 maggio 2019 a seguito della trasmissione della sintesi non tecnica del medesimo progetto autorizzato avente ad oggetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale”;
- della valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità inerente il progetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale”, rilasciata ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D. Lgs. 26/2014;
- del parere motivato dell'Organismo Preposto al Benessere **Animale** dell'Università di Parma inerente il progetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale”;
- della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 31 comma 2 con i relativi allegati inerente il progetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale”;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 settembre 2019:

per l'annullamento:

- dell'autorizzazione del progetto di ricerca “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale” rilasciata dal Ministero della Salute, n. 803/2018-PR in data 15.10.2018;
- nonché quali atti presupposti:
- della sintesi non tecnica;
- della valutazione tecnico scientifica del Consiglio Superiore di Sanità inerente il progetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale”, rilasciata ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D. Lgs 26/2014 prot. 0022725-17/09/2018-DGSAF-MDS-A;
- del parere motivato dell'Organismo Preposto al Benessere **Animale** dell'Università di Parma inerente il progetto: “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale” prot. n. 73/OPBA/2018;
- della proposta di progetto contenuta all'allegato A;
- della presentazione del progetto contenuta all'allegato VI;
- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell'Università degli Studi di Parma e dell'Università degli Studi di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, preliminarmente, disporre la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;

Rilevato che le Amministrazioni resistenti negano l'esistenza di metodiche scientifiche alternative rispetto alla **sperimentazione** in atto (che consentano di raggiungere le medesime finalità di ricerca applicata o traslazionale, le cui acquisizioni scientifiche possano cioè essere traslate nella cura della cecità corticale dell'uomo) o la sussistenza della possibilità di ricorrere (rispetto alla predetta **sperimentazione**) ad un modello **animale** a sviluppo neurologico inferiore rispetto a quello dei primati non umani;

Considerato che, nel caso di specie, le ricorrenti non forniscono la prova o un principio di prova della infondatezza della tesi delle Amministrazioni resistenti, attraverso la dimostrazione della esistenza di metodiche scientifiche alternative (che non implicino l'utilizzazione di animali e, precisamente, di primati non umani) rispetto a quelle previste dalla **sperimentazione** contestata, che consentano di raggiungere i medesimi risultati di ricerca applicata o traslazionale;

Considerato che l'onere della prova deve ritenersi attribuito alle parti ricorrenti, in primo luogo, per la notoria difficoltà di fornire la prova di un fatto negativo (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2002, n. 5427) e, in secondo luogo, in quanto gli elementi oggetto di contestazione non possono ritenersi di esclusiva disponibilità delle Amministrazioni resistenti (non trova quindi applicazione il principio dispositivo con metodo acquisitivo);

Considerato, altresì, che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, la finalità perseguita dalla **sperimentazione** in atto (in relazione alle possibili applicazioni delle relative acquisizioni scientifiche alla cura della salute umana) assume un ruolo preminente rispetto all'interesse rappresentato dalle parti ricorrenti, tenendo anche conto delle cautele disposte dalle Amministrazioni procedenti per limitare le sofferenze degli animali utilizzati nel progetto e del numero esiguo degli stessi;

Rilevato, tuttavia, che le Amministrazioni resistenti, nel difendere la legittimità del proprio operato, richiamano l'istituto della motivazione per relationem, che prevede la possibilità di motivare gli atti amministrativi attraverso il rinvio ad altri atti espressamente in essi richiamati, e che il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 settembre 2018 prot. 0022725 – DGSAF – MDS – A, adottato nella seduta dell'11 settembre 2018, contiene un espresso rinvio alle relazioni della Prof.ssa Gloria Pelizzo e del Prof. Antonio Crovace, (relazioni) che non risultano essere state messe a disposizioni delle parti ricorrenti né depositate in giudizio;

Ritenuto pertanto di dover ordinare al Consiglio Superiore di Sanità di depositare in giudizio le predette relazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, provvedendo eventualmente a schermare le parti di esse rispetto alle quali emergano esigenze di tutela del diritto di autore o della proprietà intellettuale (rappresentate dalle Amministrazioni resistenti);

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe (per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva), respinge l'istanza cautelare.

Ordina al Consiglio Superiore di Sanità di provvedere agli adempimenti istruttori sopra richiamati, nei termini e con le modalità fissate in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 aprile 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Referendario

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO